



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
aia@pec.minambiente.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della Relazione di Riferimento ex art. 5, comma 1, lett. V-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Raffineria ENI S.p.A. di Gela - Procedimento ID 1092/1131.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell'impianto in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Gela

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Relazione di Riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Raffineria ENI S.p.A. di Gela
ID MATTM-DVA 1092/1131

Gestore	ENI S.p.A.
Località	GELA
Gruppo Istruttore	Dott. Antonio Fardelli - Referente
	Dott. Marcello Iocca
	Prof. Antonio Mantovani
	Dott. Marco Mazzoni
	Ing. Mario Parlavecchio – Regione Siciliana
	Ing. Giuseppe Iacono - Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
	Ing. Katia Nicosiano – Comune di Gela



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Gela

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20.03.2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;

VISTA la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/2012/206 del 18/05/2012 e s.m.i. che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale degli impianti della Società Stabilimento di Gela al Gruppo Istruttore così costituito:

- Dott. Antonio Fardelli – Referente GI,
- Dott. Marcello Iocca,
- Prof. Antonio Mantovani,
- Dott. Marco Mazzoni;

PRESO ATTO che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Ing. Mario Parlavecchio – Regione Siciliana
- Ing. Giuseppe Iacono - Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
- Ing. Katia Nicosiano – Comune di Gela

VISTO il verbale, trasmesso non nota DVA prot. n. 3318 del 13/02/2017, della Conferenza di Servizi del 13 febbraio 2017 convocata ai fini del riesame degli aspetti relativi all'Autorizzazione integrata ambientale nell'ambito della procedura congiunta VIA-AIA, inerente il progetto "G2 Project - Step 2" presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.A., con il quale si è deliberato di esprimersi favorevolmente sull'istanza, limitatamente agli aspetti inerenti l'AIA alle condizioni di cui al PIC prot. n. CIPPC/111 del 2/02/2017 e, rilevando che l'istanza appare formalmente priva della Relazione di Riferimento, si è richiesto al Gestore di presentare in maniera organica la Relazione di riferimento per le aree interessate dal progetto;

VISTO in particolare l'Allegato 3 al citato verbale della Conferenza di Servizi del 13 febbraio 2017, nel quale è riportata la nota della DG STA, prot. n. 3154/STA del 13 febbraio 2017, con cui sono forniti gli elementi istruttori rilevanti ai fini della procedura congiunta VIA-AIA;

VISTA la nota prot. n. 3779 del 17/02/2017 con la quale il RUP ha trasmesso al Presidente della Commissione VIA il verbale della Conferenza di Servizi del 13 febbraio 2017, rappresentando che la validazione della Relazione di Riferimento sarà oggetto di successiva valutazione istruttoria i cui esiti dovranno essere considerati nel provvedimento finale ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. n);

VISTA la nota RAGE/AD/140/T del 2/03/2017, acquisita al protocollo DVA al n. 5013 in pari data, con la quale la Raffineria di Gela S.p.A. ha inviato lo stralcio aggiornato della Relazione di Riferimento relativo alle aree coinvolte dagli impianti del progetto G2 Project, informando di aver già



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Gela

versato la tariffa istruttoria in relazione al procedimento identificato con codice ID 83/983, successivamente archiviato;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA/6407 del 17/03/2017 con la quale è stato chiesto alla Commissione AIA-IPPC di valutare lo stralcio aggiornato della Relazione di Riferimento, di cui alla nota RAGE/AD/140/T del 2/03/2017 e, contestualmente, al Gestore di effettuare il pagamento della tariffa di cui all'art. 4, comma 4, del D.M. 272/2014, non avendo proceduto alla riassegnazione della tariffa a suo tempo già versata dal Gestore;

VISTA la nota RAGE/AD/171/T del 23/03/2017, acquisita al prot. n CIPPC/408 del 23/03/2017 con la quale la Raffineria di Gela S.p.A. ha inviato la revisione della Relazione di Riferimento relativa alle aree coinvolte dagli impianti del progetto G2 Project inviata con nota RAGE/AD/140/T del 2/03/2017 allegando il riscontro del pagamento della tariffa istruttoria versata;

VISTA la nota RAGE/AD/217/T del 13 aprile 2017, acquisita al prot. n CIPPC/543 del 14/04/2017 con la quale la Raffineria di Gela S.p.A. ha inviato integrazioni tecniche alla Relazione di Riferimento presentata in data 23/03/2017;

VISTE le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014 e s.m.i.;

VISTE le "linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" di cui alla Comunicazione 2014/C 136/01;

VISTE le "Modalità di conduzione delle attività della Commissione AIA sulle Relazioni di Riferimento" approvati con verbale della Commissione del 18/03/2016, prot. CIPPC/414/2016, trasmesse alla DVA con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/585/2016, successivamente modificate come stabilito giusto verbale della Commissione del 23/06/2016, prot. CIPPC/1040/2016 del 27/06/2016, trasmesso alla DVA con nota prot. CIPPC/1042/2016 del 27/06/2016;

VISTO che per gli impianti soggetti ad AIA statale l'art. 3, comma 1, D.M. 272/2014 stabilisce un obbligo di presentare la Relazione di Riferimento, ossia un obbligo ex lege indipendente dalla procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. 272/2014;

VISTO, pertanto, che il gestore di un impianto in AIA statale (ad eccezione degli impianti alimentati esclusivamente a gas naturale) non si può esimere, in base alla procedura di cui al citato Allegato 1, dal presentare la Relazione di Riferimento che, peraltro, deve avere i contenuti di cui all'Allegato 2 del D.M. 272/2014 intitolato "Contenuti minimi della relazione di riferimento";

VISTO che l'Allegato 2, nell'affermare che "La relazione di riferimento contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti (come definite nell'Allegato 1)", richiede, quanto al contenuto della Relazione di riferimento, che la stessa dovrà solo riguardare le sostanze che sono risultate, in base alla verifica



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Gela

indicata nel citato Allegato 1, quali “sostanze pericolose pertinenti” come definite all’ultimo paragrafo del punto 3 (“Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installatone”);

VISTO l’articolo 5 (“Contenuti minimi della relazione di riferimento”) del D.M. 272/2014 che oltre a richiamare l’Allegato 2 fa anche salvo - come peraltro anche richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. v-bis, ultimo periodo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - quanto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

VISTO che la fase di verifica di cui al punto 3 dell’Allegato 1 del D.M. 272/2014 è finalizzata ad effettuare “una valutazione della reale possibilità di contaminazione”, da valutare non soltanto alla luce dei criteri riportati al predetto punto 3, ma anche alla luce di quanto disposto, a tal specifico riguardo, nelle succitate “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

VISTO il considerando n. 24 della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali che recita come segue: “Al fine di assicurare che l’esercizio di un’installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. (...)”;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. i-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che definisce il termine “inquinamento” quale “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”;

VISTA l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 8/05/2017 e le successive note di condivisione del parere acquisite al prot. CIPPC/704 del 15/05/2017;

CONSIDERATO che con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/587/2016 la Commissione AIA-IPPC ha già provveduto ad esprimersi anche sui criteri di congruità della tariffa;

CONSIDERATO che il Gestore dichiara che presso l’istallazione di che trattasi sono presenti sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nella tabella di cui all’Allegato 1, paragrafo 2 del D.M. 272/2014;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria ENI S.p.A. di Gela

caratterizzate da un ampio spettro di indicazioni di pericolo che ricomprende tutte quelle identificate nelle tabelle 5.1 e 5.2 per il nuovo assetto”; si riporta in Allegato 1 al presente parere il quadro riassuntivo delle sostanze pericolose utilizzate e prodotte, corredate dei relativi quantitativi e indicazioni di pericolo, secondo quanto dichiarato dal Gestore (rif. alle Tabelle 5.1 e 5.2 di cui alle integrazioni inoltrate con nota RAGE/AD/217/T del 13/04/2017);

CHE in particolare per quanto attiene le acque di falda sono stati evidenziati per alcuni parametri, superamenti rispetto ai limiti tabellari riportati nel decreto direttoriale prot. 8430 del 29 luglio 2009 concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Gela del 23 luglio 2009. Il Gestore ha ritenuto rappresentativo fornire, ai fini della Relazione di Riferimento, in merito al progetto G2 Project, l'elenco delle sostanze pericolose per le quali, tenendo conto dei risultati delle campagne di monitoraggio annuali delle acque di falda effettuate nell'anno 2014 e 2015 (riferimento del Gestore ai documenti “Valutazioni sull'efficienza idraulica ed efficacia idrochimica dei sistemi di contenimento delle acque sotterranee – monitoraggi anno 2014” - AmecFW, settembre 2015, e “Valutazioni sull'efficienza idraulica ed efficacia idrochimica dei sistemi di contenimento delle acque sotterranee – monitoraggi anno 2015” - AmecFW, dicembre 2016, emergono superamenti rispetto ai limiti tabellari (CSC definite dal D.Lgs. 152/06), di cui si riporta in Tabella 1 la sintesi del Gestore (rif. Tabella 7.3 della RdR rev. 1):

Tabella 1: Stato di qualità delle acque di falda – sostanze pericolose presenti

Sostanza pericolosa rilevata nelle acque di falda		Concentrazione massima [µg/l]
Metalli	Arsenico	3.140
	Nichel	44,1
Inorganici	Boro	5.810
BTEXS	Benzene	113.000
	Etilbenzene	4.200
	Toluene	26.000
	Stirene	5.300
	p-Xilene	2.260
IPA	Benzo(a)antracene	1,09
	Benzo(a)pirene	1,06
	Benzo(b)fluorantene	0,335
	Benzo(k)fluorantene	0,243
	Benzo(ghi)perilene	1,36
	Dibenzo(ah)antracene	0,235
Organoalogenati e clorobenzenzi	Cloroformio	1,14
	Cloruro di Vinile	21,8
	1,2-Dicloroetano	640
	1,1-Dicloroetilene	36
	Tricloroetilene	260
	Tetracloroetilene	64
	1,2-Dicloroetilene	142,2
	1,2-Dicloropropano	3,6
	1,4-Diclorobenzene	0,81



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

Raffineria ENI S.p.A. di Gela

PCB	0,149
Idrocarburi totali (come n-esano)	217.290

CHE, per quanto attiene il suolo dell'Area Nuovo Impianto Steam Reforming, in Isola 5, è stato certificato il completamento degli interventi di bonifica mediante escavazione e rimozione del terreno (rif. nota prot. 1462 del 1/02/2017 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta);

CHE, per quanto attiene il suolo delle restanti aree, il Gestore, tenendo conto dei risultati della caratterizzazione a maglia 50x50 delle aree di competenza terminata nel 2012, come da Conferenza di Servizi istruttoria del 24/06/2014, e con riferimento ai documenti "Analisi di Rischio di Rischio Sanitario ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i suoli della Raffineria di Gela" - AMECFW, lug-15 e "Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i suoli della Raffineria di Gela - rev1" - AMECFW, luglio 2016, ha dato evidenza, nella Relazione di Riferimento, di una potenziale contaminazione riscontrata nel suolo insaturo nelle aree d'interesse del progetto G2 project, "principalmente a carico di Idrocarburi con $C \leq 12$ e $C > 12$ e BTEXS e solo puntualmente a carico di Metalli (Arsenico, Mercurio, Vanadio, Zinco), Amianto, Piombo Alchili, Composti Organoalogenati e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). In limitati punti di top soil (0-0,1 m da p.c.) sono state riscontrate non conformità a carico di Amianto, PCB e Diossine e Furani" ed ha inoltre ritenuto rappresentativo fornire l'elenco delle principali sostanze pericolose per le quali emergono superamenti rispetto ai limiti tabellari (CSC definite dal D.Lgs. 152/06), di cui si riporta in Tabella 2 la sintesi del Gestore (rif. Tabelle 7.1 e 7.2 della Relazione di Riferimento rev. 1):

Tabella 2: Stato di qualità del suolo

Stato di qualità del suolo – sostanze pericolose presenti nel suolo insaturo superficiale

Sostanza pericolosa rilevata nel suolo superficiale	Concentrazione massima [$\mu\text{g}/\text{kg}$]
Arsenico	2.067
Zinco	1.813
Benzene	201
Toluene	132,3
Xileni	423
Benzo(a)antracene	17,2
Benzo(a)pirene	15,5
Benzo(ghi)perilene	10,7
Idrocarburi leggeri (TPH $C \leq 12$)	7.963
Idrocarburi pesanti (TPH $C > 12$)	33.375,93

Stato di qualità del suolo – sostanze pericolose presenti nel suolo insaturo profondo

Sostanza pericolosa rilevata nel suolo profondo	Concentrazione massima [$\mu\text{g}/\text{kg}$]
Arsenico	678
Benzene	1.800
Toluene	333
Etilbenzene	630
Xileni	9.300
Stirene	55,3
Benzo(a)antracene	60,7
Benzo(a)pirene	16,5
Naftalene	215
Idrocarburi leggeri (TPH $C \leq 12$)	14.280
Idrocarburi pesanti (TPH $C > 12$)	66.000
Piombo alchili	5,88

CHE, sulla base della documentazione presentata dal Gestore, lo stato di avanzamento dell'iter di caratterizzazione delle aree del progetto G2 Project è quello riportato in Tabella 3:



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Gela

Tabella 3: Stato avanzamento iter di caratterizzazione delle aree

Ubicazione	Tipologia impianto/serbatoio	ID	Attività del gestore	Riscontro PP.AA.
Isola 5	Nuova Unità Steam Reforming	SR	Attività di bonifica completata	prot. 1462 del 1/02/2017 del Libero Consorzio di CL che certifica l'avvenuta bonifica dei terreni
	Nuova Unità Pretrattamento della carica	POT	Presentata la "Relazione tecnica descrittiva e Richiesta di Stralcio Area nuova centrale Turbogas" (nota RAGE/AD/95/T del 29/05/2008)	prot. 3154/STA del 13/02/2017 della DG STA – MATTM con riferimento alla CdS 23/07/2009 suolo: no superamenti delle CSC.
	Nuovo Skid produzione Azoto	Skid Azoto		
	8 nuovi serbatoi asserviti all'Unità POT	TK2, TK6GA, TK7, TK9, TK10, TK11, TK12, TK13		
Isola 8	Unità Deossigenazione (307) + Unità Isomerizzazione (308)	DG + DF	Presentata la nuova versione dell'Analisi di rischio sanitario e ambientale a luglio 2016, attualmente in corso di valutazione	CdS 24/06/2014 DG STA – MATTM Sostanze pericolose rilevate nel suolo insaturo superficiale: Arsenico (2.067 mg/kg); Zinco (1.813 mg/kg); Benzene (201 mg/kg); Toluene (132,3 mg/kg); Xileni (423 mg/kg); Benzo (a) antracene (17,2 mg/kg); Benzo (a) pirene (15,5 mg/kg); Benzo (g,h,i) perilene (10,7 mg/kg); Idrocarburi leggeri (TPH C<12) (7.963 mg/kg); Idrocarburi pesanti (TPH C>12) (33.375, 93 mg/kg) Sostanze pericolose rilevate nel suolo insaturo profondo: Arsenico (678 mg/kg); Benzene (1.800 mg/kg); Toluene (333 mg/kg); Etilbenzene (630 mg/kg); Xileni (9.300 mg/kg); Stirene (55,3 mg/kg); Benzo (a) antracene (60,7 mg/kg); Benzo (a) pirene (16,5 mg/kg); Naftalene (215 mg/kg); Idrocarburi leggeri (TPH C<12) (14.280 mg/kg); Idrocarburi pesanti (TPH C>12) (66.000 mg/kg); Piombo alchili (5,88 mg/kg)
	Nuova Unità di Abbattimento H ₂ S			
Isola 12	5 serbatoi Intermedi	S86, S87, S88, S89, S90		
Isola 13	2 serbatoi Intermedi	S2301, S2302		
Isola 19	3 serbatoi Olio di Palma	S703, S812, S801		
	1 serbatoio Green Diesel spiazzante	S804		
Isola 22	5 serbatoi GPL	TK210, TK211, TK221, TK222, TK231		
Isola 24	3 serbatoi Green Naphta	S305, S306, S307		
Isola 28	3 serbatoi Green Diesel	S314, S316, S318		

CHE le criticità associate al potenziale rischio ambientale sono gestite nell'ambito delle attività in corso di esecuzione, in accordo al progetto di bonifica della falda approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2004;

CHE la Relazione di Riferimento presentata dal Gestore con nota prot. n. RAGE/AD/171/T del 23/03/2017 e successivamente integrata con nota prot. n. RAGE/AD/217/T del 13 aprile 2017 fornisce lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate, ai sensi del DM 272/2014;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Gela

CHE sono fatte salve tutte le prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare durante le Conferenze di Servizi della DG STA;

CHE il Gestore debba realizzare e conduca con modalità e tecniche che non pregiudichino e non interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica sia gli interventi e/o le opere previste dal progetto G2 Project, che possono interferire con le matrici suolo e acqua di falda, sia l'esercizio del medesimo impianto;

CHE il Gestore debba realizzare i suddetti interventi non determinando rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né causando un incremento della contaminazione accertata.

